



EMERGENZA COVID-19

Disposizioni valide dal 21 febbraio 2021

(DL 2/2020, DL 12/2021, DPCM 14 gen 2021, Ord. Min. Salute)

DISPOSIZIONI ZONA ARANCIONE

(in aggiunta alle disposizioni già previste per la zona gialla)

MASCHERINE



- Mascherina obbligatoria sempre, nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e appena si esce di casa. Eccezioni per bambini con meno di 6 anni, durante l'attività sportiva e per chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

SPOSTAMENTI



- Sono vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune, salvo per motivi di lavoro, di studio, salute o necessità, con obbligo di autodichiarazione. N.B.: è giustificato uscire dal proprio Comune anche per raggiungere eventuali attività aperte, SOLO SE tali servizi non sono presenti all'interno del proprio Comune.
- È consentito lo spostamento verso le seconde case senza limiti territoriali, al solo nucleo familiare convivente, solo se il diritto di godimento sulla seconda casa (acquisto, affitto, etc...) è antecedente al 14 gennaio 2021 e deve essere comprovato.
- È vietato circolare dalle ore 22:00 alle 5:00, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità, sempre con obbligo di autodichiarazione.
- Dalle 5:00 alle 22:00 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata per una sola volta al giorno a un massimo di 2 persone sempre all'interno del proprio Comune. Nel conteggio delle 2 persone sono esclusi i figli fino a 14 anni, le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti in un raggio di 30km con divieto di raggiungere i Comuni capoluogo di Provincia.
- È comunque sempre raccomandato limitare al massimo gli spostamenti, per reale necessità.

RISTORAZIONE



- Chiusura delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, etc...).
- È consentita l'attività di asporto dalle 5:00 alle 22:00, con divieto di consumo nei locali e loro adiacenze. L'asporto dovrà cessare alle 18:00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande).
- Nessuna limitazione per la consegna a domicilio nel rispetto dei protocolli anticontagio.
- Il consumo di cibi e bevande all'aperto è consentito solo dalle 5:00 alle 18:00.

COMMERCIO



- L'accesso agli esercizi commerciali è consentito in modo dilazionato e per il tempo strettamente necessario.
- Nei giorni prefestivi e festivi, sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, salvo generi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.
- Restano aperte tutte le attività artigianali, fra cui lavanderie, centri estetici, parrucchieri e barbieri.
- È sempre consentita, fortemente raccomandata, la vendita con consegna a domicilio.

SANITÀ



- Limitare gli accessi al Pronto Soccorso SOLO ai casi di effettiva emergenza.
- Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa e accettazione.
- L'accesso dei visitatori nelle CRA, strutture per anziani, hospice e simili, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione della struttura.

PROROGA STATO EMERGENZA: 30 aprile 2021



Alcuni Comuni sono in "zona rossa" per provvedimenti locali: informati prima di spostarti!

EMILIA-ROMAGNA

ZONA ARANCIONE



INFO-LINE DEDICATA



COMUNE DI CERVIA

331.6935843

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

sabato domenica e festivi chiamare la
Polizia Locale al numero 0544.979251

SPORT



- Rimangono sospese le attività di palestre, piscine, terme, centri benessere, salvo per i servizi assistenziali. Consentita l'attività nei centri sportivi all'aperto, nel rispetto dei protocolli anti-congaggio.
- È consentito fare attività sportiva o motoria all'aperto, anche in parchi pubblici e aree attrezzate.
- Durante l'attività sportiva all'aperto è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 2 metri e la distanza di almeno 1 metro per ogni altra attività.
- Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di alto livello e interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP, purché a porte chiuse.

DIVERTIMENTO



- Chiuse sale da ballo, discoteche e simili, sale giochi, sale bingo, sale scommesse, cinema, teatri, musei, mostre, sale da concerto, centri culturali, sociali e ricreativi. Biblioteche aperte solo con servizio di prenotazione e archivio.
- Sono sospese le attività di parchi divertimento e a tema.
- Sono vietati tutti gli spettacoli aperti al pubblico.
- Sono vietate sagre e fiere di di qualunque genere e ogni evento analogo.

RIUNIONI



- Sono sospesi convegni e congressi di qualsiasi tipo, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE



- È consentito l'accesso ai luoghi di culto nel rispetto dei protocolli, ma sono vietate le feste in seguito a cerimonie.

LAVORO



- In tutti i casi in cui è possibile, favorire lo smart working sia nella Pubblica Amministrazione, che nel settore privato.



SANZIONI: da Euro 400 a Euro 1.000
Euro 533,33 se commesse
con un veicolo



Mantieni la distanza interpersonale di 1 m, igienizza spesso le mani e se hai la febbre superiore a 37,5° rimani a casa e chiama il tuo medico!

L'ANDAMENTO DEI PROSSIMI MESI DIPENDE ANCHE DA TE:
RISPETTA LE NORME PER LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI!

USA SEMPRE IL BUON SENSO: LA REGOLA PRINCIPE È
"ESCO SOLO SE È DAVVERO NECESSARIO"